

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Giovedì 8 maggio 2003**

**390<sup>a</sup> e 391<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

**alle ore 9,30**

### **I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità (*ove concluso dalla Commissione*). **(2205)**
2. Deputati MURATORI ed altri. – Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (*Approvato dalla Camera dei deputati*). **(1956)**
  - LAURO. – Norme per le imbarcazioni d'epoca e di interesse storico e collezionistico. **(237)**
  - PROVERA. – Norme in materia di nautica da diporto. **(536)**
  - GRILLO. – Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico. **(743)**

- CUTRUFO ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico. (979)  
– *Relatore* GRILLO.
- 3. Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* MALAN (*Relazione orale*). (1972)

## II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- 1. Deputati PISAPIA ed altri. – Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (1986)
  - CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000. (1835)
  - CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001. (1845)  
– *Relatore* BOREA (*Relazione orale*).
- 2. Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (1606)
  - EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo. (14)  
– *Relatore* MAFFIOLI.
- 3. TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino – *Relatore* BOSCATTO (*Relazione orale*). (1383)

**III. Ratifiche di accordi internazionali** (*elenco allegato*).

**IV. votazione delle mozioni 1-00094 e 1-00143 sulla grazia ad una cittadina nigeriana condannata a morte** (*testi allegati*).

**V. votazione della mozione 1-00140 sull'utilizzo di carte di credito presso i distributori di benzina** (*testo allegato*).

**alle ore 16**

**I. Interpellanze con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento** (*testo allegato*).

**II. Interrogazioni** (*testi allegati*).

## MOZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PIANETTA, TOIA, DE ZULUETA, MANIERI, MARTONE, BIANCONI, COZZOLINO, BOLDI, FORLANI. – Il Senato,

(1-00094)  
(19 settembre 2002)

premessi che:

l'abolizione della pena di morte nel mondo è il presupposto perché in tutti i paesi si affermi il valore universale della vita umana sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, dal Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966 e dalle Convenzioni Regionali sui diritti umani;

la tutela del diritto alla vita ed il rifiuto della pena di morte fanno parte della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e di specifiche risoluzioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa;

nello scorso mese di aprile il Parlamento Europeo ha chiesto al Governo federale nigeriano di assicurare che i tribunali operino nel rispetto delle leggi internazionali sui diritti umani e della dichiarazione dei diritti inclusa nella Costituzione di quel paese; ha chiesto inoltre alla Nigeria di intraprendere tutti i passi necessari per mettere termine alle esecuzioni ed abolire la pena di morte;

il Senato della Repubblica è da tempo impegnato contro la pena di morte attraverso la costituzione di uno specifico Comitato nella XIII legislatura, la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nonché numerose mozioni approvate all'unanimità dall'Assemblea;

nell'ottobre del 1999 gli Stati di Zamfara e Sokoto nella zona settentrionale della Repubblica federale di Nigeria hanno adottato la legge islamica della Sharia; successivamente altri dieci Stati settentrionali della Nigeria hanno adottato la Sharia; l'adozione della Sharia ha provocato scontri sanguinosi nella regione in quanto i cittadini di fede non musulmana si oppongono per le severe punizioni che essa prevede, tra le quali il taglio della mano per i ladri o la lapidazione delle adulate;

nello scorso mese di marzo, dopo che alcuni ministri federali si erano pubblicamente espressi in questo senso, il Governo federale nigeriano ha decretato che la legge islamica, la Sharia, è incostituzionale;

nel febbraio del 1999 il generale Olusegun Obasanjo è stato eletto Presidente della Repubblica federale della Nigeria; per il presidente Obasanjo era stata chiesta la pena capitale per il suo presunto coinvolgimento in un progettato colpo di stato ma è stato invece condannato a 15 anni di reclusione e, dopo poco, rilasciato; assunta la carica di Presidente ha ordinato la liberazione di molti detenuti escludendo dal provvedimento chi si era macchiato di reati particolarmente gravi, come omicidio o rapina; nel 2000 il Presidente ha inoltre concesso la grazia ai condannati a morte in attesa di esecuzione da oltre 20 anni e ha commutato

in ergastolo le condanne a morte di chi ha trascorso tra i 10 e i 20 anni nel braccio della morte;

lo scorso 22 marzo il tribunale di Bakori, nello stato nigeriano di Katsina, nel quale all'inizio del 2000 è stata introdotta la Sharia, ha condannato Amina Lawal Kurami alla lapidazione per adulterio; Amina Lawal Kurami ha 35 anni e vive in un villaggio di contadini a Kurami; ha divorziato tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001; nei successivi undici mesi ha frequentato un uomo del suo stesso villaggio, Yahaya Mohammed, il quale aveva promesso di sposarla; Amina è poi rimasta incinta e, all'inizio del 2001, ha dato alla luce una bambina; i suoi stessi concittadini l'hanno accusata di adulterio dando origine al processo contro di lei; ella non ha potuto dimostrare che il padre della bambina fosse l'uomo che frequentava; lui stesso ha ammesso di aver avuto una relazione con lei, ma ha negato di aver avuto rapporti sessuali, in quanto se lo avesse ammesso avrebbe rischiato la condanna a morte; il giudice del tribunale islamico Nasiru Lawal Bello Dayi ha quindi scagionato l'uomo e condannato Amina Lawal Kurami alla lapidazione, dal momento che ella stessa aveva confessato la sua «colpa» di cui la piccola appena nata costituiva la «prova»;

il 28 marzo scorso l'analoga, triste storia di Safiya Hussaini – come Amina condannata alla lapidazione per adulterio – si è conclusa positivamente con il suo proscioglimento da parte della Corte d'Appello della Sharia dello Stato di Sokoto,

chiede al Governo:

di impegnarsi perché in Nigeria venga abolita la pena di morte o almeno promossa una moratoria unilaterale delle esecuzioni, sostenendo il Presidente della Nigeria Obasanjo nella sua azione contro la pena capitale;

di sollecitare e promuovere presso le organizzazioni internazionali e comunitarie tutte le iniziative per l'affermazione dei diritti umani in Nigeria, in particolare attraverso il puntuale richiamo all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e l'Unione Europea, firmato a Cotonu il 23 giugno del 2000;

di attivarsi perché i Tribunali competenti pronuncino il pieno proscioglimento di Amina Lawal Kurami;

di adoperarsi presso il Presidente della Nigeria Obasanjo affinché sia adottata la grazia nei confronti di Amina Lawal Kurami.

FRANCO Vittoria, PILONI, PAGANO, ACCIARINI, D'IPPOLITO, SOLIANI, BONFIETTI, STANISCI, DONATI, DENTAMARO, DE PETRIS, BAIO DOSSI, MANIERI, MAGISTRELLI, TOIA, THALER AUSSERHOFER, BOLDI, ALBERTI CASELLATI. – Il Senato,

rilevato:

che il tribunale islamico di Katsina, nel nord della Nigeria, ha condannato, in primo grado, alla lapidazione Amina Lawal, per aver avuto una figlia al di fuori del contesto matrimoniale;

che la condanna, ratificata dalla Corte suprema della Nigeria, è stata rinviata dalla stessa Corte di due mesi per consentire ad Amina di portare a compimento l'allattamento della propria figlia;

(1-00143)  
(10 aprile 2003)

che si è, altresì, in attesa della sentenza d'appello, prevista per il prossimo 3 giugno, la quale potrebbe confermare l'esecuzione della condanna;

osservando con attenzione e interesse alle prossime elezioni politiche in Nigeria e al processo di democratizzazione in atto, che dovrà risolvere, in particolare, la questione della incompatibilità della Sharia (introdotta in alcune regioni del nord del paese) con la Costituzione e con l'ordinamento federale nigeriano;

nell'esprimere forte preoccupazione per il fatto che i nuovi codici penali basati sulla Sharia introdotti nella Nigeria settentrionale prevedono la pena di morte per reati quali l'adulterio e istituiscono pene crudeli, inumane e degradanti come le frustate e le amputazioni e che tali punizioni rappresentano una violazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, entrambi ratificati dalla stessa Nigeria;

nel confermare la sua più netta opposizione alla pratica della pena di morte, in quanto violazione del diritto alla vita,

impegna il Governo:

a porre in atto tutte le iniziative necessarie nei confronti del governo nigeriano perché la condanna capitale comminata ad Amina Lawal non sia eseguita ed essa possa tornare libera all'affetto di sua figlia;

a proporre e sostenere, in tutte le sedi comunitarie e internazionali di cui l'Italia fa parte, azioni, anche attraverso campagne pubbliche di sensibilizzazione, perché la pratica della pena di morte venga abbandonata in tutti i paesi del mondo.

TOFANI, NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA.

– Il Senato,

premessò:

che il 25 marzo 2003 le federazioni FAIB/AISA, FEGICA-CISL e FIGISC/ANIS, rappresentanti della categoria dei gestori di impianti stradali e autostradali di distribuzione carburanti, hanno rappresentato al Ministro delle attività produttive la questione relativa all'eccessivo peso degli oneri bancari gravanti sulle transazioni bancomat e carte di credito presso gli impianti di distribuzione di carburanti;

che le citate organizzazioni di categoria hanno organizzato una manifestazione denominata «Sciopero dei bancomat», che si svolgerà in tutta Italia dal 9 al 22 aprile 2003, con varie forme di protesta e iniziative locali, preannunciando di voler sospendere, a partire dallo stesso mese, presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, l'accettazione di

(1-00140)  
(8 aprile 2003)

pagamenti mediante bancomat o carte di credito, ed evidenziando l'ipotesi di un addebito aggiuntivo per gli automobilisti (già attualmente gravati da analoghi oneri bancari: maggiorazione per l'acquisto dei carburanti con carta di credito e spese di scritturazione) quale corrispettivo per il servizio reso per quelle forme di pagamento;

considerato:

che su ogni transazione bancomat è applicata, a carico dei commercianti, una commissione fissa di 23 centesimi di euro (pari a 445,34 vecchie lire), indipendentemente dalla quantità di carburante erogato, e una commissione aggiuntiva dello 0,3% sulla somma totale della transazione, più i costi di scritturazione;

che i costi di commissione per la gestione delle carte di credito per i rifornimenti di carburante comprendono, invece, a carico degli stessi commercianti, una percentuale variabile dallo 0,5% all'1,2% sull'importo della transazione e il costo di riga/scrittura sul conto corrente bancario che può essere forfetario su base mensile o annuale o a singola scrittura, mediamente di 80/100 lire, mentre a carico del cliente gravano 0,77 euro fissi per singola operazione, il costo annuale per l'utilizzo della carta di credito (variabile da carta a carta, ma non inferiore a 50,00 euro) e i costi di invio dell'estratto conto delle operazioni effettuate con il medesimo sistema;

ritenuto:

che mediamente sugli acquisti di carburanti grava una media del 65-67% di componente fiscale (accise e IVA);

che in Italia circa il 30% dei rifornimenti di carburanti è pagato con l'uso delle carte magnetiche;

che sono rilevanti i rischi dei disagi e degli oneri ai quali andrebbero incontro i consumatori;

che con il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001 è stato approvato il Piano nazionale contenente le linee-guida per l'ammodernamento del sistema distributivo di carburanti;

che tra gli obiettivi rientra quello di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza;

che giova, altresì, evidenziare che, nel caso di mancate agevolazioni per i sistemi di pagamento in oggetto, l'utilizzo del contante implicherebbe maggiori rischi legati a fenomeni malavitosi per i gestori, oltre che disagi all'utenza,

impegna il Governo ad assumere iniziative volte a definire condizioni agevolate per favorire il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat, scheda di pagamento prepagata o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali, al fine di evitare ulteriori, gravi disagi sia agli utenti sia ai commercianti e la eccessiva penalizzazione dei citati sistemi di pagamento, ormai ampiamente diffusi, nonché i rischi suddetti.

## **RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI**

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002 – *Relatore* PROVERA. **(1886)**
2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 – *Relatore* CASTAGNETTI. **(1894)**
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* MARTONE. **(1904)**
4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* BUDIN. **(1905)**
5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993 – *Relatore* CASTAGNETTI. **(1978)**
6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* CASTAGNETTI. **(2094)**



7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* CASTAGNETTI. **(2095)**
8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* MARTONE. **(2101)**

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLA-  
MENTO, SULLA DISATTIVAZIONE DEI SERVIZI A  
PAGAMENTO DELLE UTENZE TELEFONICHE**

FABRIS, FILIPPELLI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

(2-00367 p.a.)

(15 aprile 2003)

che sono giunte, negli ultimi mesi, numerose segnalazioni da parte di utenti del *web* che, incappati nel fenomeno cosiddetto «Trojan Horse», hanno ricevuto fatture della Telecom particolarmente elevate a causa di telefonate fatte, a loro insaputa, a numeri telefonici con prefisso 709;

che, in particolare, tale fenomeno sembra colpire gli utenti che si collegano con alcune pagine del *web*, nelle quali sono presenti dei programmi di connessione a valore aggiunto che si installano nel computer all'insaputa dell'utente e che, senza alcun preavviso, chiudono la connessione corrente per riconnettersi con un *server* differente a valore aggiunto;

che i numeri citati con prefisso 709 risultano associati a particolari programmi *exe*, chiamati *dialer*, i quali permettono all'utente di collegarsi ad un particolare numero telefonico per usufruire di alcuni servizi, quali ad esempio quelli per scaricare loghi o suonerie per cellulari;

che tali programmi sembrano non essere sempre chiari ed espliciti e, quindi, non avvertono l'utente che ci si sta per collegare ad un numero telefonico a valore aggiunto;

che, per tali motivi, l'operatore telefonico viene automaticamente disconnesso dalla corrente connessione e riconnesso ad altri *server* di accesso alla rete;

che gli effetti sulla navigazione risultano essere pressoché nulli, tanto che l'utente, anche il più esperto, difficilmente si rende conto che il proprio compositore automatico (il *modem*) si disconnette dalla corrente connessione, per riconnettersi, senza visualizzare alcuna finestra di accesso remoto, ad Internet tramite telefonata ad un *provider* situato su un numero Auditel (nella specie 709xxxxxx);

che l'utente, connesso su Internet tramite *modem* esterno, può non accorgersi dell'operazione, se il volume dello *speaker* del proprio *modem* è disattivato, e nella normalità dei casi lo è;

che, al termine dell'operazione, può essere creato un *file*, detto «*autodialer*», ancora più insidioso, il quale modifica tutte le connessioni di accesso remoto precedentemente configurate sul computer in cui è installato nella parte relativa al numero di telefono del *provider* Internet, lasciando inalterato il nome della finestra di accesso remoto, e impedisce l'apertura manuale, tramite la cartella «accesso remoto», dei singoli *file* di accesso, perché arbitrariamente e senza preavviso se connessi esegue la connessione ad un numero Auditel;

che, per tali ragioni, il compositore automatico si disconnette dal *provider* Tiscalinet e si ricollega automaticamente al numero 709, il tutto in modo molto silenzioso e senza che l'utente possa accorgersene;

che la connessione al n. 709 (che fa parte in quanto nuova numerazione ai servizi Auditel) viene poi automaticamente settata, il che significa che ogni connessione ad Internet futura compiuta dall'utente sarà effettuata tramite chiamata al servizio Auditel;

che di regola l'utente si rende conto di quanto accaduto solo all'arrivo della bolletta telefonica;

che la compagnia telefonica Telecom Italia, anche in occasione di analoghi problemi, ha sempre richiesto quanto dovuto all'utente;

che l'unico obbligo che incombe sulle compagnie telefoniche, in base ad una recente delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (n. 78/02), è quello di informare gli utenti della possibilità di bloccare le chiamate verso determinati prefissi;

che, in particolare, chiamando il numero 187 oppure visitando il sito Internet della Telecom è possibile usufruire di un servizio per la disattivazione di alcuni numeri con particolari prefissi ma il 709 non risulta menzionato;

che, tuttavia, è possibile disattivare il numero pagando però circa 13 euro per l'attivazione del servizio e circa 2 euro al mese;

che nel caso del prefisso 144 era stato emanato un decreto *ad hoc* che prevedeva per il cliente la disabilitazione permanente, a meno che non ci fosse stata una specifica richiesta di abilitazione;

che, purtroppo, nel caso del prefisso 709 non esiste attualmente una norma che assimili questa classe di servizi a quelli audiotex e che obblighi la Telecom, la quale continua a procurare a sé e ai gestori di tali servizi a valore aggiunto cospicui guadagni, a fornire all'utente un servizio di disabilitazione permanente gratuito;

considerato:

che il nostro legislatore – con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1993, n. 547 – ha innovato il concetto e la struttura del reato di truffa, aggiungendo al codice penale l'articolo 640-*ter* secondo cui commette reato di frode informatica chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico oppure intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto e procura al contempo un danno altrui;

che questa fattispecie di reato, eliminando ogni riferimento all'elemento soggettivo dell'induzione all'errore e ogni riferimento agli artifici o ai raggiri compiuti nei confronti degli utenti, fornisce per alcuni aspetti un'interpretazione tecnologicamente consona alla questione sollevata nella presente interpellanza;

che i contratti di fornitura di qualsiasi servizio di accesso a Internet sono da ricomprendere nel novero della categoria dei contratti a distanza (soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 22/5/1999, n. 185, attuazione della direttiva n. 97/7/CE) ovverosia quei contratti che hanno per

oggetto la prestazione di un bene o di un servizio e che vengono stipulati tra il fornitore del servizio ed il consumatore, nell'ambito di un sistema di vendita o di servizi a distanza;

che il fornitore del servizio, organizzando il sistema, per tale contratto è tenuto a impiegare esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto;

che la normativa vigente impone al fornitore di rendere necessariamente al consumatore alcune informazioni «in tempo utile», prima della conclusione del contratto, come l'identità e, nel caso in cui il contratto preveda un pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore, le caratteristiche essenziali e il prezzo del bene o del servizio;

che lo scopo commerciale di queste informazioni deve essere inequivocabile;

che altrettanto chiara e comprensibile deve essere la loro esposizione, con particolare attenzione ai principi di lealtà e buona fede nelle transazioni commerciali e di protezione delle categorie dei consumatori particolarmente vulnerabili;

che tali diritti sono irrinunciabili e ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del decreto sono nulle;

che il decreto ministeriale n. 395/95, recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex, stabilisce che ogni utente ha il diritto di esprimere un libero e volontario consenso per usufruire di un servizio a pagamento, nonché il diritto ad essere informato sulle modalità di uso dello stesso, sulla durata e i costi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre in essere tutti gli atti di sua competenza al fine di disporre a favore dei consumatori l'immediata disattivazione gratuita e automatica di tutti i numeri per il servizio a pagamento delle utenze telefoniche;

se non ritenga necessario attivarsi al fine di realizzare una campagna di informazione a favore di tutti gli utenti in ordine al dilagare dei fenomeni relativi a «Trojan Horse» e *dialer*;

quali siano gli strumenti di controllo nei confronti delle compagnie telefoniche ed in particolare nei confronti della compagnia Telecom Italia, la quale continua a pagare per conto dell'utenza forniture di servizi che, con tutta evidenza, non sono mai stati richiesti, considerando invece che, quando si acquista un servizio tramite Internet, l'utente ha il diritto di tenere un contatto diretto con un fornitore obbligatoriamente identificabile al quale può essere fatto un bonifico o al quale possono essere comunicate le proprie coordinate bancarie;

se il Ministro non ritenga che sia il caso di aprire una inchiesta al fine di chiarire il ruolo della società Telecom Italia nell'ambito della suesposta questione, acclarando, in particolare, se siano presenti in capo alla citata società gli estremi di una responsabilità penale e civile in ordine al compimento del reato di frode informatica (*ex* articolo 640-ter del codice penale) e alla violazione della legge sulla *privacy* e del decreto legislativo n. 74/92 in materia di pubblicità ingannevole;

se, oltre alle fatture fatte recapitare ai consumatori, la società Telecom si sia premurata anche di spedire i resoconti delle connessioni erratamente attribuite;

quali provvedimenti il Ministro intenda assumere al fine di tutelare la posizione giuridica del consumatore in merito alla questione sollevata.

## **INTERROGAZIONE SULLA MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA COMUNITÀ DI GINOISTRA**

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che: (3-00994)  
(10 aprile 2003)

ad oggi, dopo anni di segnalazioni e richieste formali, l'assurda ed anacronistica mancanza di elettricità nella comunità di Ginostra (Stromboli), pur essendo stata affrontata più volte nelle sedi competenti, ancora non è stata risolta;

l'interrogante ha segnalato più volte al Governo l'urgenza di realizzare una centralina fotovoltaica a Ginostra: nel settembre 2001 con una interpellanza presentata insieme ai colleghi Nania, Battaglia Antonio, Bongiorno e Ragno, e nel marzo 2002 con una interrogazione rivolta al Ministro dell'ambiente;

sia il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nel corso di una visita sull'isola di Stromboli, lo scorso 10 febbraio, sia il Ministro dell'ambiente, Altero Matteoli, rispondendo in Aula all'interrogante, nel settembre 2002, hanno annunciato la costruzione, in tempi brevi, di una centrale fotovoltaica;

pur essendo stato sottoscritto un contratto fra il Comune di Lipari e l'Enel per l'assegnazione e l'esecuzione dei lavori, lo scorso 24 febbraio, l'Enel non ha ancora ultimato il progetto esecutivo;

l'eruzione dello scorso sabato ha aggravato una situazione da tempo insostenibile. Gli abitanti costretti ad accumulare ingenti quantità di materiali infiammabili (benzina, nafta, petrolio) rischiano doppiamente la loro vita. La pioggia di massi e lapilli incandescenti potrebbe radere al suolo le abitazioni dei ginostresi,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di intervenire con tutta urgenza perché i ritardi dell'Enel possano cessare immediatamente, ponendosi così in sintonia con la piena disponibilità e le preoccupazioni sociali dei Dicasteri interessati, la Regione Sicilia e il Sindaco di Lipari, e ciò soprattutto in considerazione del carattere «umanitario» che questa insostenibile situazione ha assunto per gli abitanti della piccola e trascurata comunità di Ginostra.

## **INTERROGAZIONI SULLA COLTIVAZIONE DELLA NOCCIOLA IN PIEMONTE**

MANFREDI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – (3-00922)  
Premesso che: (11 marzo 2003)

la coltivazione della nocciola in Piemonte risulta tra quelle in primo piano, interessando una superficie di 7.700 ettari per 130.000 quintali di prodotto e 3.000 aziende coinvolte;

buona parte dei noccioleti è ubicata in zone marginali, nell'ambito delle quali costituisce attualmente l'unica alternativa agricola economicamente sostenibile, senza la quale si assisterebbe all'abbandono di vasti areali con il conseguente depauperamento di un prezioso patrimonio;

la nocciola del Piemonte è conosciuta in tutto il mondo per le eccellenti peculiarità della varietà simbolo, la «tonda gentile delle Langhe», che ha trovato il giusto riconoscimento nell'IGP «Nocciola Piemonte»;

considerato che il 2002 è stato caratterizzato da alcune circostanze sfavorevoli, tra cui l'anomalo andamento climatico che ha determinato il crollo dei prezzi di mercato, mettendo in serie difficoltà gli operatori del settore,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia di una massiccia e costante importazione di prodotto turco, che costituirebbe una palese violazione degli accordi dell'Unione europea con quel Paese, e se, in particolare, siano stati erogati aiuti non ammessi allo stoccaggio del prodotto, alterando significativamente gli equilibri del mercato;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per salvaguardare il prodotto italiano.

BRIGNONE. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – (3-01014)  
Premesso che: (29 aprile 2003)

in Piemonte circa 10.000 ettari di terreno agricolo sono coltivati a nocciolo, con una produzione media annua di 13.000 quintali; (Già 4-03657)

l'attività corilicola riveste quindi una rilevante importanza nell'economia regionale sia per l'occupazione nelle 3.000 aziende interessate, per lo più medio-piccole, sia per l'indotto e la difesa del territorio da pericoli di frane e smottamenti;

l'annata 2002 si è rivelata disastrosa nell'intera Unione europea ed in particolare nel sud Piemonte, a causa delle condizioni climatiche avverse, della qualità non elevata del prodotto, degli alti costi di essiccazione;

sul collasso del mercato delle nocciole ha influito inoltre pesantemente il crollo delle quotazioni, determinato dalla violazione degli accordi di stoccaggio da parte della Turchia, la quale, pur ricevendo consistenti aiuti a tal fine per rallentare l'esportazione verso l'Unione europea, ha invece svuotato i magazzini e riversato sul nostro mercato ingenti quantitativi di nocciole, acquistati a prezzi ridotti dalle industrie,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo volte all'attuazione di maggiori controlli fitosanitari sulle nocciole importate e alla difesa del prodotto italiano, in particolare del marchio IGP «Nocciola Piemonte»;

se il Governo italiano intenda intraprendere, anche in sede europea, azioni nei confronti del Governo turco finalizzate ad esigere il rispetto degli accordi commerciali e a porre un freno alle importazioni massicce di prodotto;

se non sia necessario mettere in atto aiuti straordinari alla commercializzazione del prodotto italiano invenduto e valutare la possibilità di ritiro dal mercato del prodotto di scarsa qualità.